



Comune di Tornaco

Provincia di Novara

Comunicato al Capogruppo di minoranza

Il 8/6/2011 N.prot. 1559

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39

OGGETTO: CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALLA DITTA BEL.CO SRL DI PORZIONE DI TERRENO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE.

L'anno **Duemilaundici**, addì **UNDICI** del mese di **MAGGIO** alle ore **17.45**
Nella casa comunale, convocata dal **Sindaco**, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

Cognome e nome		Presente	Assente
SARINO GAUDENZIO	Sindaco	x	
GRASSULLO STEFANIA	Assessore	x	
BERNASCONE DOMENICO	Assessore	x	
CALEFFI ROBERTO	Assessore	x	
CUSARO GIOVANNI	Assessore		x
Totale		4	1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale Dott. Angelo Monolo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Gaudenzio Sarino, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Tornaco è proprietario di un immobile (terreno) sito in Tornaco ed individuato catastalmente al F. 14 - mapp. 95,
- che la Ditta BEL.CO srl - Implementazione reti di telefonia mobile, con sede in Torrazza Piemonte, ha richiesto in data 29/3/2011 l'individuazione di un sito per ospitare l'installazione di un impianto di telefonia mobile,

Vista la deliberazione consiliare n. 25 del 26/11/2009, con cui viene approvato il regolamento per la disciplina della localizzazione di impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione, e dato atto che il citato terreno di proprietà comunale di cui al F. 14 - mapp. 95 - ed in particolare la porzione di circa mq. 40 - è situato al di fuori delle aree ritenute sensibili o vincolate, e pertanto può essere individuato come sito per l'installazione dell'impianto di cui è pervenuta richiesta,

Valutata attentamente la somma proposta a titolo di corrispettivo per la locazione, pari ad € 3.500, annui + IVA, e ritenuta l'offerta congrua per l'Amministrazione comunale,

Presa visione della bozza contrattuale all'uopo predisposta, che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale,

Rilevata altresì la convenienza della proposta in quanto si garantisce un ulteriore servizio ai residenti, quale quello di telefonia mobile, ed anche perchè l'area interessata non è di alcuna utilità per il Comune e per i vantaggi economici del servizio,

P R O P O N E

Di concedere in locazione alla Società BEL.CO srl - Implementazione reti di telefonia mobile, con sede in Torrazza Piemonte, l'uso dell'immobile - terreno - di proprietà del Comune di Tornaco, censito in catasto al F. 14 Mapp. 95 ed in particolare la porzione dello stesso, di circa mq. 40, identificata nella planimetria A che verrà allegata al contratto di locazione,

Di stabilire la durata della succitata locazione in anni 9 decorrenti dalla sottoscrizione del contratto,

Di stabilire altresì il canone di locazione in € 3.500,00 + IVA annui, da versare al Comune in rate semestrali anticipate di € 1.750,00 + IVA; nel caso dovessero aggiungersi altri gestori di telefonia, tale canone verrà variato in aumento di € 1.000,00 + IVA annue per ogni gestore in aggiunta.

Di dare atto che le somme relative ai canoni verranno introitate dall'Ente alla Risorsa 3023072 all'uopo predisposta in Bilancio,

Di demandare al Conduttore BEL.CO srl gli adempimenti connessi alla Registrazione presso l'Agenzia delle Entrate del Contratto di locazione,

Di autorizzare il Responsabile del servizio tecnico alla sottoscrizione del Contratto di locazione nonchè a porre in atto gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione e quanto previsto dal regolamento approvato con deliberazione c.C. n. 25 del 26/11/2009,

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs n.267/2000 e attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art.153, comma 5, D.Lgs n.267/2000:
si esprime parere favorevole.

Tornaco, lì 11/5/2011

Il responsabile del servizio finanziario

F.to Liviana Righetti

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

si esprime parere favorevole.

Tornaco, lì 11/5/2011

Il responsabile del servizio

F.to Ass. Grassullo Stefania

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le suestese proposte di deliberazione, e ritenuto di approvare le stesse,

Visti i conseguenti pareri e attestazioni di cui agli artt. 49, comma 1, D.Lgs n.267/2000 e 153, comma 5, D.Lgs n.267/2000,

ad unanimità dei voti,

DELIBERA

Di fare proprio e adottare quanto enunciato nella suestesa proposta di deliberazione, nel suo intero contenuto, e di rendere altresì, con separata ed unanime votazione, la medesima immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to *Gaudenzio Sarino*

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Angelo Monolo*

Relazione di pubblicazione e dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Comune, nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 8/6/2011

Trascorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione sopra riportata, la medesima è definitivamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 3, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Angelo Monolo*

Eseguibilità

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Angelo Monolo*

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li, 11/5/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to *Angelo Monolo*

Allegato alla deliberazione G.C. N. 39 del 11.05.2011.
(si omette la pubblicazione delle planimetrie A - B- C)

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO

Tra

COMUNE di TORNACO Via Marconi 2 –28070 Tornaco NO Partita Iva: 00417280039 -
Codice Fiscale: 80001410036 in persona del Responsabile del Servizio tecnico - Ass. Grassullo
Stefania . residente per la carica in Via Marconi 2 –28070 Tornaco NO –....

(nel seguito “Locatore”)- da una parte -

e

BEL.CO S.r.l. Implementazione Reti Telefonia Mobile con sede in Via Mazzini 10, 10037-
Torrassa Piemonte (TO), Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.08399520017, nella persona del Sig.
Corna Luigi, nato ad Ivrea (TO) il 20.07.1965 e domiciliato ai fini della carica in Via Mazzini
10, Torrazza Piemonte (TO), procuratore speciale in virtù dei poteri a lui conferiti dal Presidente del
Consiglio d’Amministrazione, con procura del 20.04.2005, n. 37741 di repertorio, raccolta n. 5841,
atto pubblico a rogito del Notaio dott. Umberto Romano di Chivasso (TO);

(nel seguito “Conduttrice”) - dall’altra parte -

nel seguito “le Parti” quando indicate congiuntamente

premessi che

- 1) Il Locatore è l’unico proprietario dell’unità immobiliare sita in Comune di Tornaco (NO),
Via Rimembranze snc, catastalmente censito al NCT di Tornaco (NO), Foglio. 14,
Particella 95
- 2) La Conduttrice svolge attività di implementazione di reti di telefonia mobile
- 3) La Conduttrice è interessata a locare una “porzione” del suddetto terreno per un’area di 40
mq circa, meglio identificata nella planimetria allegata (All. A) al fine di realizzare un
impianto di rete di telefonia mobile, meglio identificato nella planimetria allegata (All. C) ed
il Locatore è disposto a locarlo per tale uso
- 4) Per il necessario funzionamento dell’impianto sulla suddetta porzione di terreno è altresì
necessario realizzare ulteriori opere accessorie, come meglio specificate nell’art. 2.3 del
presente contratto e nella planimetria allegata (All. B)

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Efficacia delle Premesse e degli Allegati

Le Premesse e gli Allegati formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Definizioni

In aggiunta ai termini e alle espressioni definiti in altre clausole di questo contratto, ai fini dello stesso i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato (per ciascuno di essi):

2.1 “Immobile”: l’immobile, di proprietà del Locatore, comprensivo di relative pertinenze, inteso come “porzione” dello stesso identificata **nella planimetria A**, sottoscritta da entrambe le Parti per esteso ed in ciascun foglio e che farà fede tra le parti medesime;

2.2 “Contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo”: il presente accordo e i relativi allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale;

2.3. “Componenti accessorie” : sono intese come le opere propedeutiche all’impianto e specificamente: il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant’altro necessario al funzionamento dell’impianto

2.4. “Impianto”: inteso come impianto per comunicazioni elettroniche, comprensivo di strutture,

antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, il tutto per la diffusione di segnali radio

Art. 3 – Oggetto

Il Locatore concede in locazione alla Condittrice, che accetta, l'immobile identificato nella planimetria contrassegnata con la lettera A.

Il Locatore concede altresì in locazione alla Condittrice gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant'altro necessario al funzionamento dell'impianto, così come indicato nella **planimetria B**, sottoscritta da entrambe le Parti per esteso e in ciascun foglio e che farà fede tra le parti medesime;

La Condittrice si riserva la possibilità di meglio definire gli spazi occorrenti per le componenti accessorie mediante atto separato e sottoscritto da entrambe le parti, che formerà parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 4 - Uso della porzione di immobile

La porzione di immobile è concessa in locazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito "l'impianto"), per il perseguimento degli scopi sociali della conduttrice e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell'area di "servizio radio", area complessivamente servita dall'impianto previsto in contratto e da quelli immediatamente limitrofi.

In uno alla sottoscrizione del presente contratto, le Parti sottoscrivono, a mero titolo esemplificativo, il progetto/disegno dell'impianto da installare, che viene contrassegnato **in allegato con la lettera C**; tale progetto/disegno non costituisce progetto esecutivo e impegna la Condittrice alla mera conformità tipologica ed alla sommaria equivalenza dimensionale fra il progetto/disegno in esame e quanto verrà realizzato.

Le Parti convengono che il diritto della Condittrice di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, innovazione tecnologica ed adeguamento dell'impianto è condizione essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.

Il Locatore pertanto autorizza sin d'ora la Condittrice ad effettuare nel corso della locazione entro i limiti della porzione di immobile locata qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell'impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale al progetto/disegno di cui **all'allegato C del** presente contratto.

Art. 5 – Durata

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal primo giorno del mese di inizio dei lavori, come comunicato con lettera raccomandata A/R dalla Condittrice al Locatore. Da tale data decorreranno i canoni di locazione di cui all'art.6.

Il contratto si intende tacitamente rinnovato per 6 (sei) anni, e così di seguito, salvo che una delle parti dia all'altra disdetta con preavviso di almeno 18 (diciotto) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora entro 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione il presente contratto non abbia avuto decorrenza stante il mancato verificarsi di alcuno dei presupposti o per converso il verificarsi di circostanze impeditive per la realizzazione dell'impianto e cioè: a) il mancato rilascio da parte delle autorità competenti di permessi, autorizzazioni e nulla osta; b) a causa di dinieghi ostativi alla formazione del silenzio assenso o di altri provvedimenti ostativi della P.A.; c) a causa di sostanziale modifica nei titoli abilitativi di alcuno degli altri impianti limitrofi all'impianto previsto e che

concorra a realizzare la fornitura del “servizio radio” nell’area complessivamente servita dagli stessi, il contratto si risolverà automaticamente senza che le parti abbiano nulla a pretendere l’una dall’altra.

Il Locatore consente che la Condittrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6 – Canone

Per il primo anno di durata della locazione, a partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente locazione, il canone è determinato in Euro **3.500.00** (tremilacinquecento/00)+ IVA ; tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto in rate semestrali anticipate di Euro 1.750.00 (millesettecentocinquanta/00)+IVA.

A partire dal secondo anno di locazione, il canone di cui sopra sarà aggiornato automaticamente, nella percentuale del 75% e comunque quella massima consentita dalla legge (art. 32, l. 27.7.1978, n. 392) della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all’anno precedente.

I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario indicato dal Locatore.

Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto.

Il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da parte del Locatore.

Sarà cura del Locatore inviare alla Condittrice entro 10 giorni dalla data di scadenza delle rate la fattura del canone semestrale. La mancata presentazione di fattura, impedirà la mora della Condittrice nel caso di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di locazione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra. A pagamento ricevuto il locatore rilascerà quietanza al Conduttore dell’avvenuto pagamento dei canoni di locazione.

Art. 7- Obblighi e responsabilità del Locatore

Il Locatore si impegna a consegnare l’immobile alla Condittrice in buono stato di manutenzione ed esente da vizi, mantenendolo in modo da garantire l’uso concordato tra le parti con il presente contratto. Qualora, al momento della consegna, l’immobile locato presenti vizi che diminuiscano il valore, la Condittrice potrà recedere dal contratto o chiedere una diminuzione del prezzo ai sensi dell’art. 1578 c.c.

Il Locatore si impegna inoltre a garantire alla Condittrice il pacifico godimento dell’immobile durante la locazione.

Art. 8 – Dichiarazioni e garanzie del Locatore

Il Locatore dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della Condittrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

Il Conduttore dovrà dichiarare inoltre che la porzione di immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di Legge e che esso detiene ogni necessaria autorizzazione e/o certificazione, che si obbliga a consegnare, a richiesta, al Locatore.

Il presente contratto non comporta la successione della Condittrice in alcun rapporto contrattuale con dipendenti o terzi o in passività di sorta.

Art. 9 – Dichiarazioni e garanzie della Condittrice

La Condittrice, a seguito della visita dell'immobile e delle indagini, anche amministrative, e degli accertamenti espletati, dichiara che l'immobile esistente si trova in buono stato locativo ed adatto all'uso contrattualmente previsto.

Art. 10 - Obblighi e responsabilità della Condittrice

La Condittrice, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idonea allo scopo per la quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, in tutte le aree oggetto della locazione, o comunque di proprietà o disponibilità del Locatore di tutti i cavi strettamente funzionali all'impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Condittrice che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, ACEA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento, come meglio specificato nella planimetria B allegata. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell'impianto.

Sarà altresì a carico della Condittrice l'ottenimento delle concessioni, autorizzazioni, permessi e nulla-osta eventualmente necessari alla realizzazione dell'impianto.

Con la sottoscrizione del presente contratto il Locatore concede la facoltà ed autorizza la Condittrice a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell'impianto, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in proprio le autorizzazioni summenzionate. In quest'ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura e spese della Condittrice.

Sarà cura della Condittrice, senza che nulla il Locatore possa opporre, apporre sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall'alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera)

La Condittrice si impegna a rispettare la destinazione d'uso contrattuale e ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari per utilizzare l'immobile secondo l'uso cui esso è destinato, con la normale diligenza, con tutti gli accorgimenti necessari per non recare danno alla porzione di immobile. Ogni deroga all'uso pattuito dovrà risultare da atto scritto

Art. 11 – Consegna e accesso alla porzione di immobile

La Condittrice, dopo la ricezione da parte del Locatore della comunicazione di inizio di decorrenza del contratto, verrà immessa dal Locatore nella detenzione della porzione di immobile, mediante consegna della stessa nello stato di fatto in cui attualmente si trova, a partire dalla data indicata nella comunicazione in esame.

La Condittrice ha il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell'uso convenuto.

La Condittrice avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall'impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell'impianto.

Il Locatore garantisce alla Condittrice che la porzione di immobile locata è accessibile liberamente, impegnandosi sin d'ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della locazione, il Locatore si impegna, altresì a procurare e mantenere a favore della Condittrice, per tutta la durata della locazione, idoneo percorso di accesso alla porzione di immobile locata anche attraverso aree o fabbricati di terzi che non siano oggetto della presente locazione.

Art. 12 - Riconsegna dell'immobile

Al termine della locazione l'immobile sarà riconsegnato in buono stato locativo, salvo il deterioramento o il consumo risultante dal normale uso conforme alla destinazione convenuta contrattualmente.

La Condittrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell'impianto, degli accessori e di quant'altro installato o posizionato in forza del presente contratto.

Art. 13- Cessione del contratto e sublocazione

Il Locatore, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligato a trasferire il contratto di locazione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.

La Condittrice avrà facoltà di cedere il presente contratto o i diritti da esso nascenti a titolo derivativo, a VODAFONE OMNITEL N.V. o eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni. Il Locatore autorizza sin d'ora la cessione del contratto solo nel caso in cui la porzione di immobile locata venga utilizzata per finalità analoghe a quelle per le quali il Locatore l'ha concessa in locazione.

Per patto espresso il Locatore attribuisce alla Condittrice il diritto di sublocare, anche parzialmente, l'area locata o parte dell'impianto oggetto del presente atto, a VODAFONE OMNITEL N.V o eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Qualora sugli impianti tecnologici utilizzati da Vodafone dovesse trovare ospitalità un diverso gestore di telefonia mobile,(previo assenso della stessa Vodafone) le Parti concordano che l'ammontare del canone annuale varierà in aumento, a far data dal primo giorno del mese successivo alla data di inizio lavori da parte del diverso gestore; tale aumento sarà pari ad euro **1.000,00 (mille/00)+IVA per ogni nuovo gestore;** nel primo anno di applicazione l'eventuale differenza tra il canone così aggiornato e l'importo eventualmente già versato sarà corrisposto entro un mese dalla data di decorrenza del nuovo canone.

Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Condittrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d'azienda.

Art . 14 - Completezza del contratto

Questo accordo, con i relativi allegati, costituisce l'intero accordo e annulla ogni precedente accordo e qualunque contemporaneo accordo orale intervenuto tra le parti su questa materia.

Nessuna aggiunta o modifica al presente contratto sarà considerata valida se non fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti

Art. 15 – Efficacia del contratto

Questo accordo sarà vincolante per le parti, i loro rappresentanti legali ed i loro successori a qualunque titolo.

Qualora alcune disposizioni del presente accordo risultino essere nulle o invalide tale fatto non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno pienamente valide ed efficaci

Art. 16 – Disciplina applicabile

Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi italiane vigenti in materia.

Art. 17 - Foro Competente

Per ogni controversia nascente dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro **di Novara**.

Art. 18 – Disposizioni generali

Imposte e tasse: La registrazione del presente contratto, con le relative spese e bolli a suo carico, verrà effettuata ad opera della Condittrice

Modifiche: Qualsiasi modifica al presente contratto non sarà vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le parti

Comunicazioni notifiche ed elezione di domicilio: Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto tramite lettera raccomandata; essa si intenderà efficacemente e validamente eseguita, se ricevuta, semprechè sia indirizzata come segue:

al Locatore : Via Marconi 2 -28070 TORNACO (NO)

al Conduttore : Via Mazzini 10 -10037 TORRAZZA PIEMONTE (TO)

ovvero presso diverso indirizzo che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data del presente contratto in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati o presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie

Tolleranza: L'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le disposizioni qui previste

Art. 19 - Allegati

I seguenti allegati formano parte integrante del presente contratto:

Allegato A: Immobile

Allegato B: Componenti accessorie

Allegato C: Progetto/disegno dell'impianto da installare

Art. 20 – Trattamento dei dati personali e riservatezza

I dati personali del Locatore saranno trattati dalla Condittrice solo per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
- b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria;

In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Condittrice potrà comunicare, in Italia all'estero, compresi paesi non appartenenti all'Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate, controllanti e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono per conto del Locatore compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell'interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;

- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Condittrice anche nell'interesse dei propri fornitori;

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla Condittrice.

I dati personali del Locatore potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Condittrice i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.

Il Locatore autorizza espressamente la Condittrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo. In caso di risoluzione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne è proprietaria e non sono disponibili al pubblico.

Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.

Ciascuna delle parti garantisce che l'accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell'osservanza dell'obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.

Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da un terzo di buona fede che ha il pieno diritto di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi: 1) in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di un'Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2) per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3) nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1) e 2), la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.

Le parti s'impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

..... li'

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 del Codice Civile il Locatore e la Condittrice dichiarano di

Il Locatore le del contratto e, in pa **p.p.BEL.CO S.r.l.** 9, 10, 11, 12,

..... scritto.

.....li'

Il Locatore **p.p.BEL.CO S.r.l.**

.....